



Introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica

A.C. 630-B

Dossier n° 160 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
2 dicembre 2024

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	630-B
Titolo:	Modifica all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente l'introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica
Iniziativa:	Parlamentare
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	3
Commissione competente :	VII Cultura
Sede:	referente
Stato dell'iter:	in corso di esame in commissione

Premessa

La proposta di legge n. [630-B](#), approvata dalla Camera dei deputati in **prima lettura** in data **5 marzo 2024** e successivamente **approvata**, con **modificazioni**, dal Senato il **1° ottobre 2024**, reca la "Modifica all'articolo 3 della [legge n. 92 del 2019](#), concernente l'introduzione delle **conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro** nell'ambito dell'**insegnamento dell'educazione civica**".

Essendo la **modifica introdotta al Senato** di carattere **meramente formale**, la proposta di legge in esame si configura, in questa sua nuova lettura presso la Camera dei deputati, **sostanzialmente inemendabile**. La **Commissione cultura**, assegnataria della proposta in sede referente, ne ha **avviato l'esame** in data **16 ottobre 2024**.

Contenuto

L'**articolo 1** reca le **finalità** e l'**oggetto** del provvedimento. Essi sono in particolare individuati al **comma 1**, il quale stabilisce che la presente proposta di legge persegue la finalità di garantire la diffusione nelle istituzioni scolastiche delle **conoscenze di base del diritto del lavoro e in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro**, anche attraverso le testimonianze di vittime di infortuni sul lavoro, per contribuire a formare cittadini consapevoli dei diritti, dei doveri e delle tutele del lavoratore. Ai sensi del **comma 2**, tali finalità sono perseguite tramite l'introduzione, operata dal successivo articolo 2, delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito delle **linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica**.

Si ricorda che con il [decreto ministeriale](#) n. 183 del 7 settembre 2024 sono state emanate le nuove [Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica](#).

L'**articolo 2**, costituito da un unico comma, prevede, come appena ricordato, l'introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito delle **linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica**. Ciò avviene tramite una novella all'**art. 3, comma 1**, della [legge n. 92 del 2019](#), che nel testo vigente conferisce al Ministro dell'istruzione e del merito il compito di definire, con proprio decreto, tali linee guida e ne disciplina il contenuto, indicando in particolare l'elenco delle tematiche in riferimento alle quali sono fissati i traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento propri dell'insegnamento dell'educazione civica.

Nel dettaglio, il suddetto **articolo 3** della [legge n. 92 del 2019](#) dispone, al comma 1, che con decreto dell'attuale Ministro dell'istruzione e del merito siano definite **linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica** che individuano, ove non già previsti, specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi specifici di apprendimento, in coerenza con le [Indicazioni nazionali per il curriculum delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione](#), nonché con il documento [Indicazioni nazionali e nuovi scenari](#) e con le **Indicazioni nazionali per i**

licei (adottate con il [decreto ministeriale n. 211 del 2010](#)) e alle **Linee guida per gli Istituti tecnici** (adottate con [la direttiva del MIUR n. 57 del 2010](#)) e per gli **istituti professionali** vigenti (queste ultime, previste dal [decreto ministeriale n. 92 del 2018](#) e attuate con il [decreto dirigenziale n. 1400 del 25 settembre 2019](#)), assumendo a riferimento le seguenti tematiche:

- a) Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell'Unione europea e degli organismi internazionali; storia della bandiera e dell'inno nazionale;
- b) [Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile](#), adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015;
- c) educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni dell'art. 5 della medesima legge n. 92 del 2019;
- d) elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro;
- e) educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari;
- f) educazione alla legalità e al contrasto delle mafie;
- g) educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni;
- h) formazione di base in materia di protezione civile;
- h-bis) educazione finanziaria e assicurativa e pianificazione previdenziale, anche con riferimento all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali di gestione del denaro e alle nuove forme di economia e finanza sostenibile.

Ora, **la disposizione in commento aggiunge** all'elenco di tematiche proprie dell'insegnamento dell'educazione civica la **lettera h-ter**), relativa alle «**conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro**».

L'unica **modifica apportata dal Senato** alla proposta di legge in esame, di carattere **puramente tecnico-formale**, ha inciso su questo articolo. In particolare, La **7a Commissione del Senato** è dovuta intervenire, **modificando la denominazione della lettera** in questione da "**h-bis**" ad "**h-ter**", al fine di coordinare il contenuto con la [legge n. 21 del 2024](#). Tale legge, entrata in vigore pochi giorni dopo la conclusione dell'esame del provvedimento in oggetto da parte della Camera dei deputati, ha aggiunto all'**articolo 3, comma 1**, della [legge n. 92 del 2019](#) la lettera **h-bis**), sull'educazione finanziaria.

L'**articolo 3**, infine, reca la **clausola di invarianza finanziaria**.

Il suo **unico comma** prevede che dall'attuazione della presente proposta di legge non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedano all'attuazione della stessa nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le disposizioni attengono principalmente alle "**norme generali sull'istruzione**", che l'art. 117, secondo comma, della Costituzione affida alla **competenza legislativa esclusiva dello Stato**.

La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 279/2005, pronunciandosi sulla legittimità costituzionale di numerose disposizioni del d.lgs. 59/2004, ha tracciato un quadro generale di riferimento per l'interpretazione del quadro delle competenze delineato dalla Costituzione in materia di istruzione. In particolare, la Corte – intendendo preliminarmente distinguere la categoria delle "norme generali sull'istruzione", di competenza esclusiva dello Stato, da quella dei "principi fondamentali" in materia di istruzione, destinati ad orientare le regioni negli ambiti di competenza concorrente – ha precisato che "le norme generali in materia di istruzione sono quelle sorrette, in relazione al loro contenuto, da esigenze unitarie e, quindi, applicabili indistintamente al di là dell'ambito propriamente regionale". In tal senso, le norme generali si differenziano dai "principi fondamentali", i quali, "pur sorretti da esigenze unitarie, non esauriscono in se stessi la loro operatività, ma informano, diversamente dalle prime, altre norme, più o meno numerose". La Corte è tornata sull'argomento con la sentenza n. 200/2009 – volta a stabilire la legittimità costituzionale di talune disposizioni dell'art. 64 del D.L. 112/2008 (L. 133/2008) –, con la quale ha evidenziato che una chiara definizione vincolante, ma ovviamente non tassativa, degli ambiti riconducibili al 'concetto' di "norme generali sull'istruzione" è ricavabile, anzitutto, dal contenuto degli artt. 33 e 34 Cost. Per quanto qui da più vicino rileva, la Corte ha inoltre sottolineato in quest'ultima pronuncia che sono da ricondurre alle norme generali sull'istruzione anche gli ambiti individuati dalla L. 53/2003, fra i quali rientra la **previsione generale del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per la "quota nazionale"**.

Cost160	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	✕ CD_istituzioni
	Servizio Studi Dipartimento Cultura	st_cultura@camera.it - 066760-3255	✕ CD_cultura